

COMUNE DI CONDRÒ
(PROV. Messina)

PIANO COMUNALE

DI

LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI
VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E
PERIODICA - DEFINIZIONE DEI CRITERI
PER L'INSEDIAMENTO DEI PUNTI
VENDITA NON ESCLUSIVI

CAPO I

PRINCIPALI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione della normativa.

Il presente Piano comunale di localizzazione dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica viene redatto ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170, nonché ai sensi dell'art. 9 del decreto regionale del 13.11.2002

Le norme contenute nel presente atto hanno la finalità di disciplinare e regolamentare sul territorio comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in tutte le sue forme, nel rispetto dei principi e norme previsti dalla normativa vigente.

Il Piano è stato preceduto dalla rilevazione della consistenza dei punti di vendita già esistenti nel Comune e dei quantitativi delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici negli ultimi due anni ed ha tenuto conto della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali del territorio.

Art. 2

Obiettivi del Piano

Il Presente piano si propone di realizzare i seguenti obiettivi :

a) Articolazione razionale della rete di vendita nel territorio Comunale, tenendo presente gli usi e le consuetudini locali, agevolando l'accesso del consumatore al punto di vendita

b) Incremento della diffusione di giornali e riviste , anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento dei punti di vendita esistenti

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 170/2001, per svolgere l'attività di vendita della stampa quotidiana e/o periodica risulta necessario ottenere dal Comune la relativa autorizzazione amministrativa che verrà rilasciata nel rispetto del presente Piano di Localizzazione, per i punti di vendita esclusivi, e dei relativi criteri d'insediamento per i punti di vendita non esclusivi.

Autorizzazioni amministrative

Art. 5

AUTORIZZAZIONI

CAPO II

Ai fini del presente piano non trova applicazione in questo Comune la suddivisione del territorio in zone, dunque, tutto il territorio si deve considerare zona unica come da planimetria di cui all'allegato 1), la cui denominazione è all'allegato 2), che costituiscono parte integrante del presente Piano.

Suddivisione del territorio in zone

Art. 4

- a) stampa quotidiana: gli stampati che vengono editi e venduti con cadenza giornaliera
- b) stampa periodica: gli stampati che vengono editi e venduti con cadenza settimanale, quindicinale, mensile, trimestrale, etc...
- c) punti vendita esclusivi: quelli che sono tenuti alla vendita della stampa quotidiana e periodica
- d) punti vendita non esclusivi: quegli esercizi commerciali, di cui all'art. 2 comma 3 del decreto, che in aggiunta ad altre merci sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero di periodici
- e) piani di localizzazione: atto di programmazione comunale per lo sviluppo e la regolamentazione dell'attività di vendita di quotidiani e periodici
- f) struttura aperta: immobile insediato su area pubblica o privata avente le caratteristiche del chiosco
- g) struttura chiusa: porzione di immobile facente parte di un edificio avente apertura sulla pubblica via

Agli effetti del presente Piano si intende:

Definizioni

Art. 3

- Al sensi dell'art. 3 del decreto non è necessaria alcuna autorizzazione per:
- a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi della società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolte unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Attività non soggette ad autorizzazione

Art. 7

Possono richiedere ed ottenere l'autorizzazione per svolgere l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica tutte persone fisiche e le persone giuridiche che siano in possesso dei requisiti soggetti ed oggettivi elencati nei successivi articoli.

Titolarità della autorizzazione

Art. 6

Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire nel rispetto del presente piano comunale.

L'autorizzazione verrà rilasciata previa valutazione sulla disponibilità della stessa e previa acquisizione dei pareri tecnici dai competenti uffici.

- permanente
- stagionale
- temporanea

Le autorizzazioni possono essere rilasciate con validità:

Punto di vendita esclusivo – Richiesta di autorizzazione

Art. 8

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, deve ottenere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Chi intende effettuare l'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico edilizi, igienico sanitario, commerciali, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia stradale e di polizia urbana.

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede e per le modifiche della superficie di vendita deve essere redatta in bollo, e presentata mediante raccomandata o a mano al competente Ufficio Comunale.

2. La domanda deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) eventuale denominazione della ditta che intende esercitare l'attività con i relativi dati anagrafico - fiscali;
- c) ubicazione dell'esercizio o del posteggio su suolo pubblico (chiosco) ove verrà esercitata l'attività;
- d) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico ove verrà esercitata l'attività;
- e) in caso di utilizzo di area pubblica, il titolo che legittima l'uso della stessa ovvero l'avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di quest'ultimi;
- f) dichiarazione del periodo di attività se permanente, stagionale o temporaneo
- g) autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 114/98 ;
- h) autodichiarazione da cui risulti che il richiedente non presta la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
- i) autodichiarazione da cui risulti che il richiedente non sia iscritto in albi professionali
- l) autodichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera d-bis) numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 108/99,;
- m) autodichiarazione relativa al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria nonché ai regolamenti edilizi, alle norme urbanistiche e a quelle relative alla destinazione d'uso ;

3. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) nel rispetto delle distanze minime tra singoli punti di vendita sia esclusivi che non esclusivi, calcolati attraverso il percorso pedonale più breve (vedi allegato 6)
b) per causa di forza maggiore
- L'autorizzazione al trasferimento è concessa :

Trasferimento dell'ubicazione di un punto di vendita

Art. 9

9. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Servizio, deve essere motivato sia negli elementi di fatto che di diritto e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di legge vigenti.
8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Responsabile del Servizio non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda stessa.
7. Il responsabile del procedimento dovrà acquisire tutti pareri necessari.
6. Nel caso in cui il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di cui al comma 5, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
5. Qualora la domanda sia irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne da comunicazione per iscritto al richiedente entro 20 giorni, indicando le cause di irregolarità od incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
4. La domanda viene assegnata in istruttoria. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90.
- a) planimetria dei locali in scala 1:100 dove si intende esercitare l'attività, riportante la rete fognaria interna;
b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società debitamente depositati e registrati ai sensi di legge;
c) in caso di società di persone o capitali certificato iscrizione registro imprese con annotazione antimafia;
d) dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati.

In caso di ampliamento della superficie di vendita, deve essere presentata richiesta scritta. La stessa verrà accolta compatibilmente ai requisiti per le attività da svolgersi negli edifici a destinazione d'uso commerciale.

Art. 11

Cessazione dell'attività

In caso di cessazione di attività, deve essere obbligatoriamente presentata comunicazione scritta al competente Ufficio comunale, entro 30 giorni dall'avvenuto fatto.

Art. 12

Subingresso nell'attività

Il trasferimento della gestione o della proprietà di un punto vendita per atto tra vivi o per causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento.

Il trasferimento della gestione o della proprietà, per atto tra i vivi o per causa di morte è soggetto alla sola comunicazione al Comune. Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 22.12.1999, n. 28 ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa dopo aver presentato la comunicazione.

Art. 13

Criteri di priorità

In caso di domande concorrenti, per l'accoglimento delle domande e l'assegnazione dell'autorizzazione si terrà conto principalmente:

- a) la maggiore vicinanza dell'attività ai servizi commerciali e alle strutture pubbliche
- b) l'ampliamento di un punto di vendita esclusivo con aumento della superficie di vendita

A parità di condizione è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di un punto vendita non esclusivo, il richiedente deve dimostrare la titolarità di autorizzazione all'esercizio di una delle attività di cui al comma 3 dell'art. 2 del decreto regionale 13.11.2002 - elencati qui di seguito:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburante e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le medie strutture di vendita come definite dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiperati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Punti di vendita non esclusivi – Richiesta di autorizzazione

Art. 15

In caso di svolgimento abusivo dell'attività viene ordinata la chiusura immediata dell'esercizio di vendita

22.12.1999, n. 28;

- a) mancata attivazione entro il termine stabilito al comma 1;
- b) sospensione oltre i termini consentiti dal comma 2;
- c) perdita dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 della legge regionale

Si applica la revoca dell'autorizzazione nei casi di:

In caso di servizio militare o di assenza per gravanza è consentita la sospensione dell'attività per il tempo previsto per legge per tali eventi.

L'attività può essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno, previa comunicazione all'ufficio comunale competente.

Acquisita l'autorizzazione l'attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla data adeguatamente documentata.

Inizio attività – Sospensione – Revoca autorizzazione

Art. 14

I nuovi punti di vendita esclusivi si potranno insediare nel rispetto dei vincoli di natura urbanistico edilizia dettati dai vigenti regolamenti comunali.

Le superfici minime di esercizio previste dal piano sono indicate nell'allegato 3)

Le superfici di cui sopra sono richieste per il rilascio dell'autorizzazione sia per l'apertura di nuovi punti di vendita sia per il trasferimento di quelli esistenti

Le superfici non sono vincolanti per eventuali punti di vendita esclusivi collocati in chioschi su suolo pubblico

Superfici e requisiti dei locali e delle strutture

Art. 18

PARAMETRI DEL PIANO

CAPO III

Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni previste dai commi 2 e seguenti dell'art.22 della legge regionale 22.12.1999, n.28

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Sanzioni

Art. 17

Il Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria interessate ha la facoltà di fissare un orario minimo di apertura allo scopo di garantire ai consumatori un servizio minimo indispensabile.

Ogni rivenditore dovrà tenere esposto un cartello indicante gli orari di apertura ed in caso di chiusura dovrà indicare le rivendite più vicine aperte.

Per i punti di vendita non esclusivi si applicano le disposizioni sugli orari relativi all'attività commerciale prevalente.

Orario di attività – Periodo di chiusura per ferie

Art. 16

In entrambi i casi deve essere assicurato un fronte espositivo adeguato di almeno 3 metri lineari.

Entrambe le strutture dovranno essere fornite di:

- a) un servizio igienico conforme alle norme del Regolamento Locale di Igiene
- b) impianto elettrico conforme alla legge 42/90.

Art. 19

Determinazione e disponibilità per nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi

Il Piano determina per l'intero territorio comunale il numero massimo di autorizzazioni da concedere relativamente ai punti di vendita esclusivi ed ai punti di vendita non esclusivi, come da allegato 4

Art. 20

Nuove Autorizzazioni

Le autorizzazioni di nuova apertura di punti vendita e di trasferimento devono trovare la disponibilità risultante dall'allegato 5) che dovrà essere aggiornato con i criteri di cui all'art. 22 del Presente Piano

Art.21

Registrazione della dinamica del Piano

L'aggiornamento della disponibilità delle autorizzazioni deve essere effettuato conseguentemente alle variazioni che intervengono, come di seguito:

- a) diminuendo il contingente nei casi di:
Autorizzazioni a nuove aperture

- b) aumentando il contingente nei casi di:
 - cessazione di attività
 - di revoca di autorizzazione

Art. 22

Validità del Piano

Il presente Piano non è soggetto a scadenza, il Comune può procedere al suo aggiornamento per sopraggiunte modifiche della situazione distributiva, della rete di vendita, nonché della situazione demografica, con le procedure del comma 2 dell'art. 6 del decreto regionale 13.11.2002

Art. 23

Distanze minime

La distanza minima fra singoli punti di vendita esistenti e quelli che si possono inserire nel territorio è indicata nell'allegato 6) del presente Piano.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24

Esposti all'Amministrazione

Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Piano devono essere indirizzati all'Amministrazione Comunale e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente.

Art. 25

Pubblicità del Piano

1. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'articolo 25 Legge 241/90 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Piano è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

Art. 26

Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Piano, si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali in materia.

Il presente Piano di Localizzazione, composto da 26 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dalla vigente normativa.

PIANO DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

ART. 1

LIMITI MASSIMI DEL NUMERO DI PUNTI VENDITA

L'art. 9 comma 5 del decreto regionale del 13.11.2002 dispone che nei Comuni ove risulti residente un numero di famiglie inferiore a 1.000 è consentita l'apertura di un solo punto vendita **esclusivo** -

Alla data di approvazione di presente Piano sussiste n. 1 punto vendita esclusivo su tutto il territorio Comunale, ubicato in Piazza IV Novembre n. 5, come da cartografia allegata

Pertanto, allo stato attuale, non possono essere rilasciate ulteriori autorizzazioni amministrative per nuovi punti di vendita esclusivi per la vendita di quotidiani e periodici -

PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

- ESISTENTIn. 1
- DA AUTORIZZAREn. 0
- TOTALEn. 1

CRITERI PER L'INSIDIAMENTO DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

ART. 1

LIMITI MASSIMI DEL NUMERO DI PUNTI VENDITA

L'art. 9 comma 5 del decreto assessoriale del 13.11.2002 dispone che nei Comuni ove risulti residente un numero di famiglie inferiore a 1.000 è consentita l'apertura di un solo punto vendita **non esclusivo** -

Alla data di approvazione del presente Piano non sussistono punti vendita non esclusivi per la vendita della stampa quotidiana e periodica su tutto il territorio Comunale.

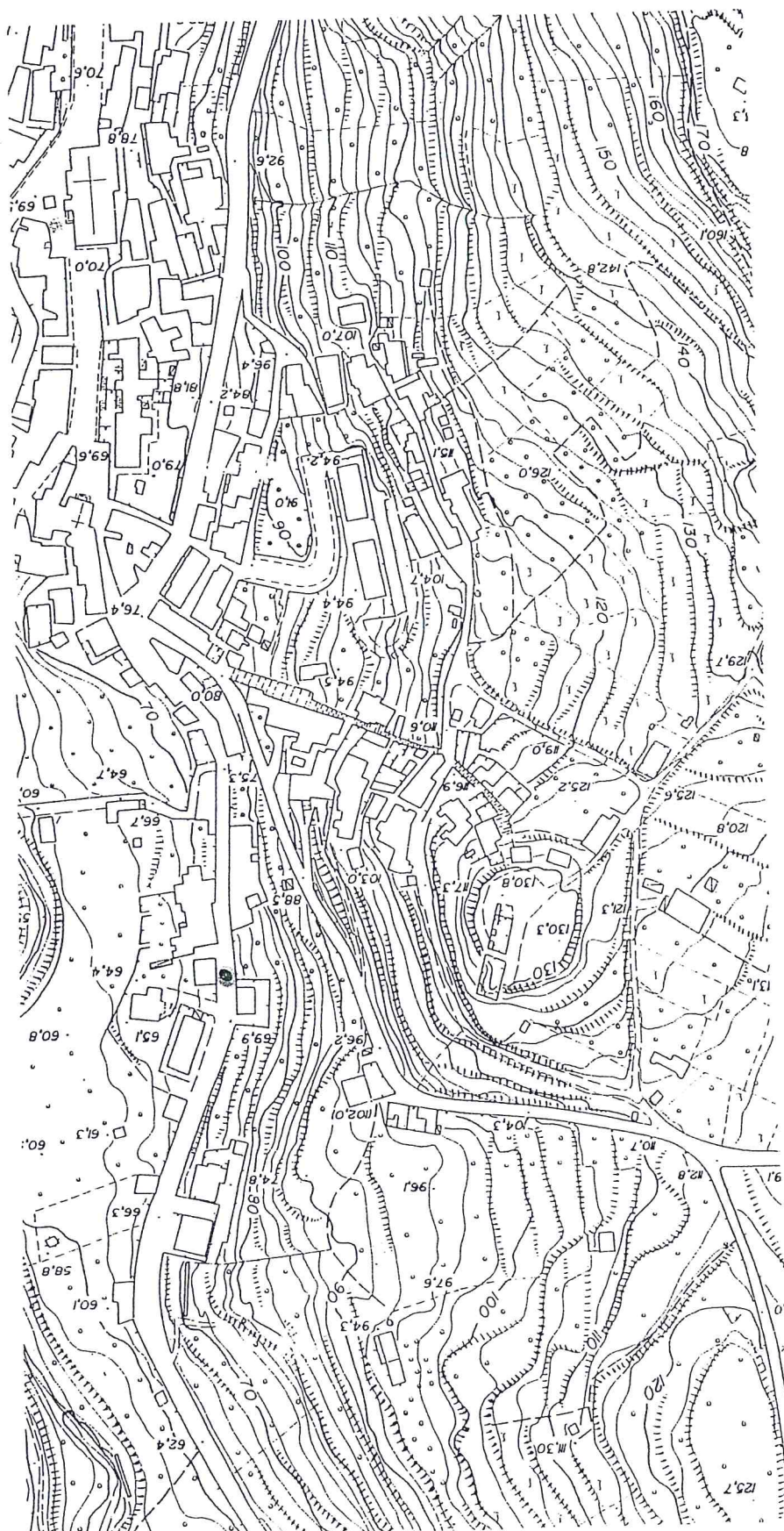
Pertanto, allo stato attuale, può essere rilasciata una sola autorizzazione amministrativa per la vendita di quotidiani e periodici, in un punto vendita non esclusivo -

- Rilevata l'attuale rete commerciale,
 - Tenuto conto del rispetto delle distanze minime
- si determina che lo stesso debba essere localizzato in via Roma .

PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

- ESISTENTIn.0
- DA AUTORIZZAREn.1
- TOTALEn.1

Allegati 1



ALLEGATO 2)

DENOMINAZIONE ZONE

ZONA UNICA DENOMINATACOMUNE DI CONDRÒ'

SUPERFICIE MINIMA DI VENDITA PUNTI ESCLUSIVI

- a) superficie minima di vendita ed esposizione per i punti di vendita inseriti in strutture chiuse.....mq. 20
- b) superficie minima di vendita ed esposizione per i punti di vendita inseriti in strutture apertemq. 16

**NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI PER L'UNICA ZONA
- COMPRENDENTE L'INTERO TERRITORIO COMUNALE -**

Numero autorizzazioni concedibili per l'unica zona :

- Punti di vendita esclusivin. -1-
- Punti di vendita non esclusivin. -1-

NUMERO DI AUTORIZZAZIONI DISPONIBILI PER L'UNICA ZONA
- COMPRENDENTE L'INTERO TERRITORIO COMUNALE -

Numero autorizzazioni disponibili per l'unica zona :

- Punti di vendita esclusivi n. - 0 -
- Punti di vendita non esclusivi n. - 1 -

ALLEGATO 6)

- DISTANZE MINIME -

Distanza minima tra punti esclusivi e non esclusivimq. 350